



COMUNE DI VAILATE

Provincia Cremona

SETTORE 1: AMMINISTRATIVO, DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURA, ASSISTENZA
SCOLASTICA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 235 (Num. Gen. 403) DEL 02.12.2016

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2016

L'anno duemilasedici addi due del mese di dicembre

IL VICESEGRETARIO

RILEVATO che occorre procedere alla determinazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dipendente del Comune di Vailate per l'anno **2016**, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni e gli orientamenti giurisprudenziali;

VISTO il comma 2[^] art.4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2001, n. 165;

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 del CCNL del 31.07.2009);

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3 – quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15....”;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015;

DATO ATTO che il Comune di Vailate è soggetto ai vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno e che conseguentemente il riferimento è contenuto nel **comma 557, art.1 della Legge 296/2006:**

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.

A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

VISTO il comma 236 della Legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, per il quale le risorse per il salario accessorio nel 2016 non devono superare quelle del 2015.

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 “Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016 - Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 - Ulteriori indicazioni” che sembra assegnare un carattere permanente a questo vincolo. Esso:

1. si applica al complesso del fondo, quindi non alle sue singole componenti, che possono variare, ma a condizione che il tetto complessivo del 2015 non sia superato;
2. si applica anche, negli enti privi di dirigente, alle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014);
3. non sono compresi in tale tetto le seguenti voci: incentivazioni ai tecnici per la realizzazione di opere pubbliche; compensi agli avvocati per i successi nei contenziosi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali; risparmi del fondo dell’anno precedente; risparmi del fondo per il lavoro straordinario; risorse trasferite dall’Istat; proventi dei piani di contenimento della spesa (ex articolo 16 D.L. n. 98/2011);
4. il tetto va costruito sulla base di quella che doveva essere la sua costituzione, a prescindere dal fondo effettivamente costituito nel 2015 (parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo n. 58/2016).

PRESO ATTO che in merito al taglio per la diminuzione del personale, sulla base del citato comma 236 della legge di stabilità 2016, il fondo deve essere decurtato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per la prima ricordata circolare della RGS:

1. si deve fare il “confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”;
2. “ove non fosse possibile fare riferimento ad atti formali di programmazione dei fabbisogni, si potrà utilizzare un criterio di attribuzione delle risorse proporzionale rispetto a quelle risultanti dalla cessazione del relativo personale”;
3. “la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare” (circolare RGS 12/2011 richiamata come ancora valida).

PRESO ATTO che il metodo della media aritmetica scelto nuovamente dalla circolare non è da considerare consolidato. Per il documento della Conferenza Unificata del 10/7/2014 sulla cd sanatoria dei fondi per la contrattazione decentrata illegittimi, per la circolare illustrativa di tale documento dei Ministri dell’economia, degli affari regionali e della funzione pubblica del mese di agosto dello stesso anno e per i pareri di numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, si può in alternativa utilizzare il metodo dei risparmi effettivi.

PRESO ATTO che l’incremento del fondo deve essere contenuto nel tetto del volume complessivo del 2015. Ed ancora che gli incrementi sono consentiti solamente agli enti che hanno rispettato il pareggio del bilancio ed il tetto alla spesa del personale, nonché sulla base delle indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti che non hanno aumentato la incidenza della spesa del personale su quella corrente. Gli enti devono inoltre avere pubblicato sul sito le informazioni sulla contrattazione ed avere soddisfatto l’obbligo di invio dei contratti decentrati all’Aran ed al Cnel. Gli incrementi della parte variabile del fondo sulla scorta dei commi 2 e 5 dell’articolo 15 del CCNL 1.4.1999 (e quello per molti versi analogo del fondo dei dirigenti ex articolo 26, comma 3, CCNL 23.12.1999) sono possibili solamente nel rigido rispetto dei vincoli dettati dalle norme contrattuali. Tra tali vincoli per l’Aran a partire dalla primavera del 2015 non vi è più l’impedimento alla riproposizione nel corso degli anni degli aumenti a fronte di obiettivi di mantenimento che conseguano al miglioramento della qualità dei servizi. La recente deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 23/2016 ha chiarito che questi aumenti vanno decisi nella parte finale dell’anno precedente o, al più tardi, nei primi mesi dell’anno.

PRESO ATTO che, come risultante dalle certificazioni trasmesse dal Servizio Finanziario dell’Ente e dall’Organo di revisione finanziaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, il Comune di Vailate ha rispettato i vincoli imposti dal pareggio del bilancio per l’anno 2015;

RICHIAMATO l’articolo 9, comma 2bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 ai sensi del quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello*

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che nella fattispecie il Comune di Vailate, con riferimento all'anno 2016, presenta la seguente situazione:

- Compensi per la progettazione interna di opere pubbliche: Il riferimento normativo è l'articolo 92, comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006. Nell'anno 2016 non vi è alcun compenso da erogare;
- Compensi l'attività di recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili: non vi sono somme da erogare nell'anno 2016;
- Compensi per avvocatura interna: risorse non previste;

RITENUTO, in base alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, di procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 2016 come dal prospetto seguente:

ANNO 2016

RISORSE STABILI - DESCRIZIONE VOCI		
Risorse aventi carattere di certezza contenute nel CCDI 2015	Euro	34.907,69
Riduzione proporzionale risorse in applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 (Calcolo rateo 2015 per cessazione di n.1 unità di personale in data 01/08/2015) -	Euro	1.430,87
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale assunto nel corso del 2015 dovute all'incremento della dotazione organica	Euro	0,00
Incremento R.I.A., personale cessato	Euro	869,18
Totale risorse stabili CCDI 2016	Euro	34.346,00

RISORSE VARIABILI - DESCRIZIONE VOCI		
Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione). Modif. art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001.	Euro	0,00
Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge 449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie).	Euro	0,00
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi.	Euro	0,00
Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 3, CCNL 1.4.1999).	Euro	0,00
Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale.	Euro	0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione dell'attività personale – Quote per la progettazione interna di opere pubbliche – art. 92, c. 5-6 D.Lgs. 163/2006	Euro	0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione dell'attività personale – Recupero evasione imposta Comunale sugli immobili (art. 59, comma 1, lett. P) del D.Lgs. 446/97 - art. 3, comma 57 della legge 662/96). ⁽¹⁾	Euro	0,00
Risparmi derivanti dal fondo per la prestazione di lavoro straordinario dell'anno 2015, non dovuti ad una stabile riduzione del fondo medesimo	Euro	1.152,86
Totale risorse variabili CCDI 2016	Euro	1.152,86

COSTITUZIONE FONDO – RIEPILOGO	
Risorse Stabili	Euro 34.346,00
Risorse Variabili	Euro 1.152,86
Somme inutilizzate anni precedenti	Euro 0,00
Totale fondo CCDI 2016	Euro 35.498,86

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

DETERMINA

- per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l’anno 2016, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, per l’importo complessivo di Euro 35.498,86;
- Di dare atto che il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata così costituito deve essere depurato dalle somme destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto e delle progressioni economiche orizzontali attribuite storicamente al personale in servizio, secondo le seguenti tabelle, il cui dettaglio ulteriore di calcolo è contenuto nell’allegato 1 al presente atto:

INDENNITA' DI COMPARTO 2016	Importo
Personale in categoria D	Euro 2.128,41
Personale in categoria C	Euro 2.404,68
Personale in categoria B	Euro 1.280,88
Personale in categoria A	Euro 0,00
DEPURAZIONE FONDO PER INDENNITA' DI COMPARTO 2016	Euro 5.813,97

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICHE 2016	Importo
Progressioni Economiche orizzontali anno 2001	Euro 1.542,24
Progressioni Economiche orizzontali anno 2002	Euro 0,00
Progressioni Economiche orizzontali anno 2003	Euro 5.262,51
Progressioni Economiche orizzontali anno 2004	Euro 0,00
Progressioni Economiche orizzontali anno 2005	Euro 1.651,49
Progressioni Economiche orizzontali anno 2006	Euro 2.244,47
Progressioni Economiche orizzontali anno 2007	Euro 1.123,61
Progressioni Economiche orizzontali anno 2008	Euro 3.180,75
Progressioni Economiche orizzontali anno 2009	Euro 2.656,83
Progressioni Economiche orizzontali anno 2010	Euro 2.312,04
Progressioni Economiche orizzontali anno 2015	Euro 1.227,53
DEPURAZIONE FONDO PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2016	Euro 21.201,47

- Di dare atto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul pagamento dell’Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, c.4 e 147 bis del T.U.E.L.;

4. Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis TUEL e l'art.4, c.4 del vigente Regolamento sui controlli interni;

IL VICESEGRETARIO
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

.....
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste la copertura finanziaria. Verificato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

IMPEGNO N. _____

Lì 02.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Nadia Fontana

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 20.12.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 02.12.2016

IL VICESEGRETARIO
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

La presente in copia conforme si trasmette al Sindaco.

Lì 02.12.2016

IL VICESEGRETARIO
F.to Dott.ssa Nadia Fontana